

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1308

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DE MARIA** e **DE PASCALIS**

Presentata il 28 aprile 1964

Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296 concernenti gli organi amministrativi degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — In adempimento ad una formale richiesta della Corte dei conti — Sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — il Ministro della Sanità ebbe a promuovere due provvedimenti per la normalizzazione dell'Amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri, la quale per oltre un decennio era stata gestita in regime commissariale. Il primo di tali provvedimenti è rappresentato dal decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 1963, con il quale il Commissario straordinario in carica veniva nominato Presidente dell'Ente; il secondo provvedimento, adottato con decreto ministeriale 26 novembre 1963, nominava la Commissione di consulta dell'Ente stesso a termini dell'articolo 4 del regio decreto 1932, n. 1296.

In effetti, tali provvedimenti, se hanno eliminato formalmente una gestione di carattere straordinario, non hanno, né avrebbero potuto, provocato alcun effettivo mutamento nell'indirizzo amministrativo dell'Ente. Ed,

invero, le disposizioni attualmente in vigore, contenute nel testo unico del 1932 già citato, prevedono che i poteri deliberativi sono interamente attribuiti al Presidente mentre alla Commissione di consulta spetta soltanto esprimere pareri — che in mancanza di disposizioni espresse devono ritenersi non vincolanti — sugli affari soggetti all'approvazione dell'Autorità tutoria.

Sicché il Presidente resta, in pratica, il solo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente, con poteri del tutto identici ad un Commissario straordinario, in virtù di disposizioni che sono in assoluto contrasto con i più aggiornati principi di democrazia interna degli Enti pubblici.

Con la proposta di legge qui presentata la Commissione di consulta viene in pratica trasformata in un vero e proprio Consiglio di amministrazione cui competono tutti i poteri deliberanti per la gestione dell'Ente e con l'occasione la consulta stessa viene variata nel numero dei suoi membri per ottenere una maggiore funzionalità amministrativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 del regio decreto 4 agosto 1932 n. 1296, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri

è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente vigilando sull'attività degli Uffici e dei servizi.

ART. 2.

L'articolo 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità ed è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri da designarsi:

- a) tre dal Ministro della sanità;
- b) uno dal Ministro del tesoro;
- c) uno dal Ministro della pubblica

istruzione;

- d) uno dal Consiglio superiore di sanità.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Ad essi sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'amministrazione dell'Ente ed in particolare;

1) elegge nel suo seno il vice presidente;

2) approva i contratti di acquisto e di permuta e di alienazione di beni stabili;

3) delibera l'accettazione di donazioni e legati che comportino aumento di patrimonio e l'investimento di somme disponibili;

4) autorizza le azioni attive e passive e la stipula delle relative transazioni;

5) approva i regolamenti interni ed i regolamenti del personale;

6) esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi e regolamenti ».